

Contrasto al terrorismo internazionale

Andrea Strippoli Lanternini

Il fenomeno del terrorismo internazionale va fronteggiato attraverso:

- La rilevanza del coordinamento sovranazionale, per un efficace contrasto del fenomeno;
- La rilevanza delle fonti internazionali, vincolanti per l'ordinamento interno;
- La validità, anche a fini investigativi e dell'efficacia del contrasto, oltre che in ambiti socio-logico-criminali, della distinzione fra islamismo radicale ed islamismo tradizionale.

Per assurdo, i terroristi nella maggioranza dei casi fanno ingresso nei paesi che costituiscono territorio e scenario delle loro condotte, presentando regolare richiesta di protezione internazionale presso i competenti uffici Immigrazione, a volte presentando istanza di asilo politico.

Ebbene, sotto il profilo del coordinamento sovranazionale a fini informativi, ove fossero tempestivamente poste in essere le relative informazioni, a livello quantomeno di Unione Europea, l'esito — presumibilmente negativo — di tali richieste di protezione in altri paesi, congiuntamente alle motivazioni dello stesso, produrrebbe l'immediata espulsione dei potenziali attentatori ancor prima che questi inizino a delinquere.

Sotto il secondo profilo, proprio il raccordo con le prescrizioni di recenti fonti di diritto U.E. ed internazionali, realizzato dal rinvio conclusivamente operato dall'art. 270 sexies c.p., al fine di integrare la definizione della finalità di terrorismo, consente non solo di qualificare come terroristica l'istigazione, con le connesse conseguenze in tema di rilevanza penale della condotta e di applicazione dell'aggravante di cui all'art. 1 l. n. 15 del 1980 (così superandosi i limiti del contesto letterale della prima parte dello stesso art. 270 sexies, che subordina la sussistenza dell'aggravante ad una concretezza della lesione del bene protetto — in relazione a finalità di intimidazione e destabilizzazione — di cui l'istigazione non è in sé provvista), ma anche di procedere tempestivamente al fermo ex art. 384 c.p.p. prescindendo dall'insussistenza dei requisiti edittali che ne consentono l'applicazione con riferimento al minimo della pena, vigenti in relazione alle fattispecie non caratterizzate dalla finalità in argomento.

Con riguardo infine al terzo profilo, decisiva si evidenzia la collaborazione dei correligionari non aderenti all'estremismo, che, nel rispetto del dettato costituzionale, dimostra la correttezza dell'impostazione, nel nostro Paese, della politica di contrasto, di cui la contestuale accettazione delle pacifiche comunità islamiche ed il rispetto verso i costumi ed il culto religioso che le caratterizza, sono momento qualificante non solo dal punto di vista etico, ma anche da quello di stretta funzionalità al contrasto stesso.

